

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 144

DEL 07 DICEMBRE 2010

ART. 6 – COMMA 12 – D.L. N. 78/2010 - UTILIZZO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Segretario Generale,

richiamato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 22 maggio 2000;

visto lo Statuto camerale, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 2 del 17.09.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

premesso che l'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, concernente "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" prevede, a partire dall'anno 2011, un taglio radicale alle spese di missione nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196", escluse le spese effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi;

ricordato che le amministrazioni sono state individuate dall'ISTAT nell'elenco di cui al comunicato del 24 luglio 2010, pubblicato nella G.U. 24 luglio 2010 n. 171 e, tra queste, sono state annoverate anche le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

rilevato che la disposizione in esame stabilisce, altresì, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, l'inapplicabilità al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. 165/2001 delle disposizioni contenute negli art. 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417, che prevedono un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza, utilizzando il proprio mezzo di trasporto;

osservato che le norme in discorso prevedono, altresì, l'inefficacia di analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;

considerata tuttavia, la lettura delle norme in questione effettuata dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - parere n. 949/2010 che rileva:

- il differente ambito di applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 che, nel legittimare l'uso del proprio mezzo di trasporto – previa autorizzazione – si riferiscono rispettivamente al personale assegnato allo svolgimento di funzioni ispettive ed ai dipendenti in generale;
- la perdurante vigenza dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978 n. 417 a mente del quale *“quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”*;

rilevato che, a parere della Corte dei Conti, la disposizione di cui all'art. 9 della legge 417/1978 sopraccitata, “continua ad esplicare i suoi effetti in quanto attiene alle modalità organizzative di servizi pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa per il personale, inquadrabile nel più ampio genus di riduzione della spesa pubblica dell'Amministrazione.In quest'ottica, il rimborso spese al dipendente, quale sia la forma adottata, costituisce un costo del servizio da prendere in esame a fronte del costo di altre modalità di resa del servizio per accertare economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.Pertanto, in vigenza dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978 n. 417, ed in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'Ente locale, garantite dall'ordinamento”;

ritenuta legittima, alla luce dell'autorevole parere della Corte dei Conti, l'assunzione di un provvedimento che preveda la possibilità di deroga al divieto di utilizzare l'auto propria, previsto dall'ultimo periodo dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, in tutte le ipotesi nelle quali ciò si renda necessario per obiettive esigenze di servizio e per convenienza economica complessivamente intesa, ovvero, a causa della conformazione geografica del territorio, appaia eccessivamente difficoltoso per il dipendente l'espletamento delle mansioni istituzionali utilizzando mezzi di trasporto diversi dall'auto propria, o, inoltre, nel caso in cui l'utilizzo di mezzi diversi comporti per la Pubblica Amministrazione oneri maggiori di quelli derivanti dal riconoscimento della sola indennità chilometrica per l'uso dell'auto propria;

visto il conforme parere legale sull'argomento richiesto da Unioncamere Lombardia e trattato in sede di comitato dei Segretari Generali nella riunione del 2 novembre 2010;

vista la comunicazione del Presidente alla Giunta, in data 18 novembre 2010, in merito alle norme oggetto di discussione ed ai conformi orientamenti emersi nelle sedi o nei pareri sopraccitati;

valutato di riconoscere nelle seguenti fattispecie la possibilità dell'uso del mezzo proprio:

1. motivi di incompatibilità di orario e/o insussistenza di mezzi pubblici sull'itinerario di percorrenza;
2. urgenza comprovata
3. particolari esigenze di servizio e convenienza economica debitamente dimostrate;

considerato comunque che, in virtù di quanto disposto dalla norma citata, le pubbliche amministrazioni devono attenersi – anche nella valutazione della concessione di autorizzazione all'utilizzo dell'uso del mezzo proprio - ai principi di contenimento della spesa pubblica contenuti nella disposizione medesima;

per quanto sopra premesso e ritenuto,

d e t e r m i n a

1. di autorizzare il personale camerale all'uso del proprio mezzo di trasporto – sempre a fronte di preventiva autorizzazione rilasciata dal Segretario Generale - nei seguenti casi, che saranno di volta in volta scrupolosamente esaminati e valutati:
 1. motivi di incompatibilità di orario e/o insussistenza di mezzi pubblici sull'itinerario di percorrenza;
 2. urgenza comprovata
 3. particolari esigenze di servizio e convenienza economica debitamente dimostrate;
2. di dare atto che le premesse esposte in narrativa sono da intendersi qui interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

Pavia, 07 Dicembre 2010



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Alessandro Scaccheri)

VIUO CONTABILE
IL SEGRETERIO GENERALE
DOTT. ALESSANDRO SCACCHERI
P. VIA S. PIETRO 10
06100 PAVIA (PV)
TEL. 0321/241111
FAX 0321/241112
E-MAIL: segretario@camerapavia.it
P. VIA S. PIETRO 10
06100 PAVIA (PV)
TEL. 0321/241111
FAX 0321/241112
E-MAIL: segretario@camerapavia.it